

PALMA MARIA ADDOLORATA
c.f. PLMMDD80C53C424I



TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione Civile

UFFICIO ESECUZIONI CONCORSUALI

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

CRON. 1192/2024

SENT. 36/2024

REP. 52/2024

LIQ. CONTR. 3/2024

Debitore "**PALMA MARIA ADDOLORATA**" – n. 93-1/ /2024 P.U. – SUB 1 L.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa **Fausta Fiorella Palazzo** - Presidente

Dott. **Francesco Giliberti** - Giudice delegato

Dott. **Antonio Ivan Natali** - Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato a norma dell'art.268, comma 1, CCII dal debitore PALMA MARIA ADDOLORATA per il tramite dell'OCC "I diritti del Debitore Brindisi, Segretariato Sociale per il sovra indebitamento Comune di San Michele Salentino", gestore della crisi avv. Caterina Rizzo;

vista la documentazione allegata ed in particolare la relazione redatta dall'OCC, da cui si desume la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonchè la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

rilevato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269;

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata sui beni di MARIA ADDOLORATA PALMA (Cod. Fisc. PLMMDD80C53C42DI) residente in Ceglie Messapica (BR), Via Lucania, 33;

nomina

il dott. Francesco GILIBERTI giudice delegato;

nomina

liquidatore l'OCC "I diritti del Debitore Brindisi, Segretariato Sociale per il sovra indebitamento Comune di San Michele Salentino", gestore della crisi avv. Caterina Rizzo;



ordina

alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine sino al 15 ottobre 2024 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza

la debitrice a utilizzare il bene immobile quale abitazione principale;

dispone

a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina,

a cura del liquidatore, la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RRII e presso il PRA;

dispone

che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dichiara

la chiusura del procedimento di cui al Ruolo Unitario;

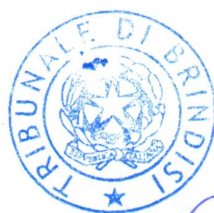
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio della sezione concorsuale del Tribunale in data 22 luglio 2024

Il G.D.

Dott. Francesco Giliberti

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Fausta Fiorella Palazzo



ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE

IL 30.7.24 +

N° ☒ ALLEGATI

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Concita DE MARIA

Concita De Maria

